



Newsletter #02 2024

Novità del mondo fiscale
e servizi fiduciari



ITALIA-SVIZZERA: CONFRONTO E COMPATIBILITÀ DEL REGIME “FORFETTARIO”

L’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta ad un interpello, ha fornito chiarimenti importanti circa la compatibilità del regime dei cd. Neo-residenti con la CDI tra CH e ITA.

La CDI attualmente in vigore tra CH e ITA contiene una disposizione *ad hoc* che impedisce l’accesso ai benefici convenzionali alle persone che si avvalgono della tassazione basata sul dispendio (cd. Globalisti) e l’interpello in questione è volto a stabilire se il soggetto neo-residente possa essere ritenuto fiscalmente residente in Italia, ma non solo ai fini della normativa domestica, ma anche ai fini della CDI tra CH e ITA.

Quesito: i neo-residenti sono considerati residenti anche ai fini delle CDI?

L’AdE ha asserito in senso affermativo a tale quesito, specificando che i neo-residenti sono considerati fiscalmente residenti in Italia e di conseguenza:

- Saranno soggetti alla tassazione ordinaria i residenti in relazione ai redditi di fonte italiana;
- Saranno soggetti all’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito (IRPEF) sui redditi di fonte estera che non si considerano esclusi dal perimetro dell’opzione.

Quanto previsto dalla CDI CH-ITA è quindi confermato dall’interpello, che colpisce i globalisti svizzeri e a specchio i neo-residenti italiani.

Di conseguenza, i neo-residenti non potranno avvalersi della CDI CH-ITA, se non optano per l’esclusione della Svizzera, dall’opzione di imporre i redditi di fonte estera in Italia con l’imposta sostitutiva pari a € 100’000 (art. 124bis Tuir).

Adottare il regime dei neo-residenti è una scelta irrevocabile, che comporta la tassazione in Italia di tutti i redditi di fonte svizzera ed anche i beni collocati nel medesimo paese.

Occorre quindi effettuare un’efficiente pianificazione fiscale prima di un trasferimento in Italia, al fine di evitare l’applicazione di regimi fiscali che all’“apparenza” appaiono vantaggiosi.

Restando a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti, porgiamo i nostri più cordiali saluti

Matteo Piccini – matteo.piccinini@pmconsulenze.ch





ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA LA SVIZZERA E L'INDIA

Il 10 marzo a Nuova Delhi, la Svizzera e i membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS) hanno firmato un accordo di libero scambio con l'India, dopo 16 anni di negoziati.

L'accordo rappresenta una svolta nella politica commerciale svizzera, essendo il primo accordo del genere tra l'AELS e l'India. L'India, con il suo vasto mercato e la crescente classe media, offre un enorme potenziale di crescita, ma continua ad applicare dazi elevati su molti prodotti.

L'accordo prevede l'eliminazione o la riduzione dei dazi su oltre il 95% delle importazioni industriali svizzere, contribuendo a rafforzare la competitività delle esportazioni elvetiche. Per i prodotti agricoli, è stato concordato un periodo transitorio di massimo 10 anni per l'accesso al mercato indiano senza dazi.

Il trattato comprende anche disposizioni sulla proprietà intellettuale e la promozione degli investimenti, offrendo maggiore certezza giuridica alle imprese svizzere. Un capitolo dedicato al commercio e allo sviluppo sostenibile dimostra l'impegno verso una crescita economica responsabile. Il processo di ratifica parlamentare inizierà immediatamente, con l'obiettivo di ratificare l'accordo entro il 2025.

In sintesi, l'accordo di libero scambio segna una nuova era di cooperazione commerciale tra la Svizzera e l'India, aprendo opportunità significative per entrambe le parti.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza sul tema in oggetto.

Valentina Totaro – info@pmconsulenze.ch



COMMERCIO AL DETTAGLIO: RIPARTIZIONE DELLE ALIQUOTE

Nel contesto della gestione delle entrate registrate con un sistema di cassa che non consente di distinguere tra diverse aliquote d'imposta (aliquota ridotta e aliquota normale), la suddivisione delle vendite in contanti può essere una sfida. Tuttavia, esistono metodologie di semplificazione che consentono di affrontare questa situazione in modo efficiente.

Un approccio comune consiste nell'identificare la quota insignificante delle entrate in contanti che riguarda una delle due categorie di aliquota d'imposta. Questo è spesso determinato considerando la parte di cifra d'affari più bassa, la quale può essere calcolata ogni trimestre basandosi sul prezzo d'acquisto dei beni, applicando il margine lordo medio. Questo margine viene ottenuto sottraendo il prezzo di acquisto (IVA esclusa) dal prezzo di vendita (IVA inclusa).

Nella contabilità, è essenziale registrare separatamente gli acquisti di merci in base alle categorie di aliquota d'imposta, al fine di garantire la corretta registrazione delle entrate.

Per semplificare ulteriormente il processo, i contribuenti che desiderano evitare il calcolo trimestrale delle entrate imponibili possono adottare un approccio alternativo. Per i primi tre trimestri del periodo fiscale, è possibile utilizzare la proporzione tra le prestazioni imponibili all'aliquota ridotta e quelle imponibili all'aliquota normale, basandosi sui dati dell'anno precedente. Tuttavia, al termine del periodo fiscale o al momento della finalizzazione, è necessario ricalcolare questa proporzione sulla base dei dati definitivi della contabilità e secondo i criteri sopra menzionati.



In conclusione, la semplificazione della ripartizione delle entrate registrate con un sistema di cassa senza suddivisione delle aliquote d'imposta è possibile attraverso l'adozione di metodi chiari e consistenti, garantendo al contempo la conformità fiscale e la corretta registrazione delle transazioni commerciali.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi ed in applicazione dei modelli di calcolo necessari, fornire consulenza sul tema in oggetto.

Giuseppe Levatino – levatino@fiduciariafontana.ch



PM CONSULENZE



PMREVISIONI

PM Consulenze SA

Viale S.Francini 16, Lugano
Switzerland



SHARE TO FACEBOOK



SHARE TO TWITTER



FORWARD EMAIL